

Studio Legale
Avv. Davide Ignazio Marceca
Via Sant'Agostino n. 11 - 91100 - TRAPANI
Tel. 3332994088– Fax 0923/030537
PEC davide.marceca@avvocatitrapani.legalmail.it

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

CON ISTANZA CAUTELARE

Per la sig.ra **Ilde Cascio** (C.F.CSCLDI66C43L131B) nata a Terrasini (PA) il 03/03/1966 e residente a Trapani (TP) via Giovan Battista Fardella n. 297 elettivamente domiciliata in Trapani, nella Via Sant'Agostino n.11, presso lo studio dell'Avv. Davide Ignazio Marceca MRCDDG90D30D423F, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara, al fine della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni, di volerli ricevere a mezzo fax al n. 0923030537 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata davide.marceca@avvocatitrapani.legalmail.it

Contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito C.F. 80185250588 – in persona del Ministro pro tempore con sede legale in Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

Contro

Ufficio territoriale Regionale per la Sicilia – Ufficio XI Ambito territoriale di Trapani C.F. 80003400811 in persona del Legale rappresentate pro tempore con sede legale in Via Castellammare, 14

Istituto Comprensivo I. C. "G. Mazzini" Erice C.F. 80003780816 in persone del Dirigente Scolastico pro tempore con sede legale in Via Cesarò n. 19 Erice.

e contro



tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie ATA pubblicate dall'Ambito territoriale di Trapani potenzialmente convocabili dall'Istituto Comprensivo I. C. "G. Mazzini" Erice

FATTO E DIRITTO

La sig.ra Ilde Cascio ha presentato regolarmente domanda per essere iscritta presso le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi del D.M. del 2024 per il triennio 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027. Ella ha presentato domanda di inserimento presso l'Ufficio Scolastico territoriale della provincia di Trapani individuando come Istituzione scolastica di destinazione il G.G.C. Montalto – U. Di Savoia (protocollo numero m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13309241.25-06-2024). La sig.ra Ilde Cascio, in virtù della predetta domanda, è stata destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 del C.C.N.L. del 18 gennaio 2024 per il personale del comparto istruzione e ricerca, per il profilo professionale **collaboratore scolastico**, nella qualità di personale ATA supplente della sig.ra Maria Cipponeri (C.F. CPPMRA58E65D234I) assente per grave malattia. In effetti, la dirigente scolastica ha fin da subito riferito alla ricorrente che avrebbe sostituito per l'intero anno scolastico la sig.ra Maria Cipponeri assente per gravi problemi di salute propri e del marito, peraltro la predetta raggiungerebbe i requisiti per la quiescenza in data 1 settembre 2025. Segnatamente, la ricorrente ha prestato servizio per l'Istituto Mazzini dal 20/11/2024 al 01/12/2024, per n. 36 ore settimanali di servizio, dal 02/12/2024 e cessazione al 08/01/2025 per n. 36 ore settimanali, dal 09/01/2025 e cessazione al 28/01/2025, per n. 36 ore settimanali, dal 29/01/2025 al 31/01/2025 per n. 36 ore settimanali. Durante il suo servizio, in data 28/01/2025 la collaboratrice è stata avvertita oralmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Giorgina Gennuso che il suo contratto sarebbe stato rinnovato **per gli ultimi tre giorni**. Il DSGA e la Dirigente scolastica hanno altresì comunicato alla Cs che il suo servizio **non sarebbe stato prorogato** a causa di due giorni di ferie richiesti dalla sig.ra Cipponeri Maria che avrebbe asseritamente interrotto la supplenza, obbligando l'Istituto a porre in essere nuova convocazione. Eppure, nonostante la ricorrente possieda un punteggio molto alto, tale da garantirle di essere richiamata presso l'Istituto scolastico ericino, ciò non è avvenuto. La supplenza ATA è stata dunque bloccata, con buona pace delle ragioni della ricorrente che non si è astenuta dal contestare per le vie brevi la decisione a lei avversa. La ricorrente ha



usufruito di 1 giorno di ferie per il giorno 29/01 ma ha prestato servizio nei giorni 30 e 31 gennaio, il contratto non è stato regolarmente prorogato nonostante la signora Cipponeri non è mai rientrata a lavoro. La vertenza *de quo* riguarda l'illegittimità dedotta dell'interruzione di una supplenza ATA a seguito del cambio nella tipologia di assenza del titolare. Nel caso specifico, la collaboratrice scolastica (supplente) è stata informata che il suo contratto, iniziato il 20/11/24, sarebbe stato interrotto perché la titolare, dopo un periodo di congedo per assistere il coniuge malato, ha usufruito di due giorni di ferie e tre giorni di permesso retribuito (L.104/92), prima di transitare a un periodo di malattia personale. La collaboratrice scolastica ha ragione di contestare l'interruzione della sua supplenza comminata erroneamente dall'Istituto scolastico. La normativa vigente prevede che il contratto debba essere prorogato fino al rientro fisico del titolare, **indipendentemente dal cambio nella tipologia dell'assenza o dall'inserimento di giorni di ferie o permessi retribuiti**. La decisione della scuola appare quindi non conforme alle disposizioni normative. Secondo l'art. 13, comma 11 dell'Ordinanza Ministeriale MIM n. 112/2022 e altre disposizioni simili (O.M. 60/2020), la supplenza deve essere prorogata **se l'assenza del titolare prosegue senza soluzione di continuità o è interrotta solo da giorni festivi o liberi**. La normativa non distingue tra le motivazioni delle assenze (malattia, ferie, permessi retribuiti), con l'obiettivo di garantire la continuità didattica e organizzativa dell'Istituto. Anche se il titolare cambia la tipologia di assenza (es. da congedo a ferie o malattia), al supplente spetta la **proroga del contratto** fino al rientro fisico del titolare. Il cambio della tipologia di assenza del titolare non ha conseguenze sul diritto alla proroga della supplenza. Dirimente è l'assenza continuativa del titolare, a nulla rilevando altri fattori. Le ferie richieste dal titolare non sono idonee ad interrompere automaticamente la supplenza se il titolare non rientra fisicamente in servizio. Nel caso di specie, i due giorni di ferie e i tre giorni di permesso retribuito (Legge 104) sono **parte integrante dell'assenza continuativa del titolare**, che di fatto prosegue con un periodo di assenza per carenza personale. Sovente gli Istituti scolastici commettono gravi errori nell'applicazione delle norme sulle supplenze, ritenendo maldestramente **che il cambio della tipologia di assenza o l'inserimento di ferie interrompa la continuità della supplenza**, con predisposizione di nuova convocazione. Ciò contrasta con il principio della tutela organizzativa e didattica nel rispetto della continuità della prestazione lavorativa del supplente. Il comportamento dell'Istituto lede il diritto della lavoratrice a proseguire la supplenza breve, causandole un danno meritevole di risarcimento.



Istanza ex art. 700 C.P.C. anche inaudita altera parte

Stante l'urgenza della presente questione, la ricorrente formalizza istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. con ulteriore richiesta di provvedimento "*inaudita altera parte*". Quanto fino rappresentato riempie di contenuto il requisito del *fumus boni iuris*. Il comportamento dell'Istituto Scolastico ericino si palesa affetto da illegittimità e si pone in forte contrasto con la tutela del lavoro precario. L'interruzione illegittima della supplenza in caso di **assenza della titolare** merita tutela giurisdizionale con l'adozione di provvedimento cautelare. La collaboratrice ha diritto a continuare la supplenza, interrotta illegittimamente dal Dirigente Scolastico. Con riferimento al *periculum in mora*, si rappresenta che l'attesa dell'udienza di merito comporterebbe un **danno grave ed irreparabile** alla ricorrente. L'attesa della pronuncia di merito, anche di tenore positivo, sarebbe superflua. Ancora, l'Istituto scolastico ha dichiarato di provvedere a nuove convocazioni, con possibile esclusione della ricorrente. L'Istituto scolastico *G. Mazzini* potrebbe **provvedere a breve ad una nuova convocazione**, secondo quanto finora rappresentato illegittima, a danno della ricorrente che avrebbe dovuto ottenere una proroga del contratto in assenza della titolare. Tenuto conto dei tempi assai ristretti, vi è giustificato motivo per richiedere l'adozione di una misura cautelare e, nel caso, anche di provvedimento inaudita altera parte. Ella ha posto forte affidamento nella supplenza che era l'unica fonte di sostentamento della ricorrente. Attualmente, infatti, la ricorrente non lavora, dovendo affrontare fisiologiche spese alimentari ed il canone di locazione dell'unità abitativa di Via G.B. Fardella pari a 5160,00 euro annui. Se la supplenza non fosse stata interrotta, la collaboratrice scolastica avrebbe potuto svolgere attività lavorativa durante il restante anno scolastico. La ricorrente, quindi, considerando che i tempi fisiologici del processo ordinario dinanzi al Giudice del Lavoro non consentono di pervenire ad una definizione nel merito della controversia in tempi brevi, con la massima urgenza è costretto ad adire codesto Giudice richiedendo l'adozione di un provvedimento cautelare "*inaudita altera parte*" che determini la "*conservazione*" della supplenza presso l'Istituto scolastico *G. Mazzini* di Erice. La pronuncia cautelare sarebbe dirimente per garantire alla collaboratrice scolastica la continuità della supplenza e dunque dell'attività lavorativa. Esistono dunque le ragioni di urgenza per accordare la tutela invocata al fine di garantire al ricorrente la possibilità di preservare il proprio posto di lavoro.



Istanza ex art. 151 c.p.c.

L'obiettivo del ricorso per cui è causa è sicuramente quella di garantire la conservazione della supplenza, posizione che si pone in contrapposizione con quella di potenziali controinteressati che potrebbero essere convocati nelle more da parte dall'Istituto scolastico G. Mazzini i quali vedrebbero caducare il rapporto di lavoro, in ragione della possibile pronuncia positiva di questo Tribunale. La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero indeterminato e non individuabile di destinatari. La tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente. L'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax. Ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*. I Tribunali del Lavoro hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica mediante notifica sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle sue articolazioni territoriali, costituenti mezzi certamente più idonei a raggiungere lo scopo della notifica per pubblici proclami ai potenziali resistenti. Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato fa istanza affinché l'Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale. Voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di interesse in cui è inserita parte ricorrente, potenzialmente controinteressati, evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>), sul sito dell'Istituto Scolastico G. Mazzini – Amministrazione trasparente (<https://www.mazzinierice.edu.it/>).

Tutto quanto premesso, la ricorrente *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che la S.V. previ gli incombenti di rito, voglia fissare udienza di discussione del ricorso, all'esito del quale si insisterà per l'accoglimento delle seguenti



Conclusioni

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e così provvedere:

In via cautelare, accogliere la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte o previa convocazione delle parti, ed ordinare all'Istituto Scolastico G. Mazzini di Erice di prorogare il contratto della sig.ra Ilde Cascio **illegittimamente interrotto** nella qualità di supplente ATA, in sostituzione della sig.ra Maria Cipponeri assente in modo continuativo.

Nel merito,

In via principale, accertare e dichiarare, l'illegittimità dell'interruzione del contratto di lavoro della sig.ra Ilde Cascio nella qualità di collaboratore scolastico supplente ATA in sostituzione della sig.ra Maria Cipponeri assente dal servizio in modo continuativo e per l'effetto ordinare all'Istituto Scolastico G. Mazzini di Erice di prorogare il contratto della sig.ra Ilde Cascio.

In via subordinata, accertare e dichiarare, l'illegittimità dell'interruzione del contratto di lavoro della sig.ra Ilde Cascio nella qualità di collaboratore scolastico supplente della sig.ra Maria Cipponeri assente per malattia e per l'effetto condannare le parti resistenti al risarcimento del danno in favore della ricorrente, quantificato in via equitativa.

Con vittoria di spese ed onorari.

In via istruttoria, si produce oltre alla procura alle liti:

Si chiede ammettersi **interrogatorio formale** del Dirigente scolastico pro tempore Dott.ssa Giorgina Gennuso sui seguenti capitoli di prova:

1. Vero o no che la sig.ra Cascio Ilde nella qualità di Collab. Scolastico ha lavorato durante l'anno scolastico 2024/2025 presso Istituto Comprensivo G Mazzini come supplente ata in sostituzione della sig.ra Maria Cipponeri?
2. Vero o no che ha riferito alla sig.ra Cascio Ilde che la sua supplenza si sarebbe prolungata per l'intero anno scolastico in ragione del grave stato di salute della sig.ra Maria Cipponeri?



3. Vero o no che la supplenza ATA della sig.ra Cascio Ilde si è interrotta nonostante l'assenza continuativa della sig.ra Maria Cipponeri? Spieghi perché.

4. Vero o no che la sig.ra Cipponeri Maria ha chiesto due giorni di ferie interrompendo la supplenza? Spieghi perché.

5. Vero o no che nella qualità di dirigente scolastico, in ragione dei due giorni di ferie chiesti dalla sig.ra Cipponeri Maria, ha provveduto a nuove convocazioni?

5bis. Vero o no che la sig.ra Cipponeri Maria non è mai rientrata in servizio ?

Si chiede ammissione prova testimoniale del sig. Roberto Adragna nq di DSGA sui seguenti capitoli di prova:

6. Vero o no che la sig.ra Cascio Ilde nella qualità di Collab. Scolastico ha lavorato durante l'anno scolastico 2024/2025 presso Istituto Comprensivo G Mazzini come supplente ata in sostituzione della sig.ra Maria Cipponeri?

7. Vero o no che la supplenza ATA della sig.ra Cascio Ilde si è interrotta nonostante l'assenza continuativa della sig.ra Maria Cipponeri? Spieghi perché.

8. Vero o no che la sig.ra Cipponeri Maria ha chiesto due giorni di ferie interrompendo la supplenza? Spieghi perché.

9. Vero o no che la sig.ra Cipponeri Maria non è mai rientrata in servizio ?

Si chiede ammettersi prova documentale così estesa:

1. contratto mazzini

2. contratto mazzini 2

3 contratto mazzini 3

4 contratto mazzini 4

5. dichiarazione 730/2024



6. domanda inserimento III fascia ATA

7. contratto di locazione

8. registrazione contratto di locazione

9. mail Cascio/Istituto Mazzini

10. Autocertificazione esenzione CU

La ricorrente dichiara di volersi avvalere del Patrocinio a Spese dello Stato.

Il valore del procedimento è indeterminato ed il contributo unificato è di **Euro 259,00** ma non è dovuto poichè titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art. 76 comma 1 a 3 e art. 77 del D.lgs. 30.05.2002 n. 113.

Trapani, 26 febbraio 2025

Avv. Davide Ignazio Marceca

